



ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ PER AZIONI "INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA, IN SIGLA SVI.PRO.RE. S.P.A., A SOCIO UNICO.

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

GIUDIZIO CON RILIEVI

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società SVI.PRO.RE S.p.A. (la Società), costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 31/12/2020, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.

A mio giudizio, ad eccezione di quanto riportato nella sezione Elementi alla base del giudizio con rilievi della presente relazione, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31/12/2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni dell'art. 38-quater del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio"), come convertito con modifiche dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, già previste dall'art. 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 – c.d. decreto liquidità - , convertito in legge 5 giugno 2020 n.40.

Elementi alla base del giudizio con rilievi

Preliminarmente, deve essere posto in evidenza la "querelle" che si è sviluppata in SVI.PRO.RE. nel momento in cui il socio ha nominato il nuovo Amministratore Unico, nella persona del dott. Michele Rizzo, all'esito di una manifestazione di interesse a ricoprire tale incarico.

Tale vicenda ha generato ritardo nell'elaborazione del progetto di bilancio, cosa che ho evidenziato al socio unico, Città Metropolitana di Reggio Calabria, con nota del 17/06/2021 a tutela della continuità amministrativa.

Ciò premesso, nel corso dell'esercizio, e nell'anno corrente, la società è stata destinataria di rilevanti azioni di accertamento tributario, in materia di I.V.A. le quali ad oggi sono limitate alle annualità 2014 e 2015; nulla esclude che l'Agenzia delle Entrate estenda tali attività anche alle annualità successive.

Inoltre, si è verificata una riduzione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di circa il 26% rispetto all'esercizio precedente; su tale riduzione, in nota integrativa, non è dato evincere alcun elemento significativo,



tenuto conto che le attività a favore della committenza sono state svolte anche in stato emergenziale COVID-19.

I principali indici di bilancio sono tutti negativi in presenza di una perdita di esercizio, che in condizioni normali, non straordinarie, avrebbe dato luogo all'adozione delle procedure di cui agli articoli 2446¹ e 2447² c.c..

Nella redazione del bilancio, l'articolo 2423 bis, comma 1, n.1, C.C. specifica che la valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuità aziendale, cosa che determina, per l'organo amministrativo il dovere di effettuare una valutazione circa la sussistenza del presupposto della continuazione dell'attività, quantomeno nel momento in cui si procede alla predisposizione del progetto di bilancio.

L'organo amministrativo indica, in nota integrativa, che ha redatto il bilancio d'esercizio nel presupposto della continuità aziendale avvalendosi della facoltà di deroga prevista dall'art.38-quater del Decreto Rilancio; tuttavia, pur fornendo informazioni relative alle implicazioni derivanti dalla pandemia Covid-19, non sono state fornite tutte le informazioni rilevanti in merito alle significative incertezze sulla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Conseguentemente la nota integrativa non include la valutazione dell'Organo Amministrativo, in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale come invece richiesto dal par. 10 del Documento Interpretativo 8 - Legge 17 Luglio 2020, n. 77 "Disposizioni transitorie sui principi di redazione del bilancio" (continuità aziendale) dell'OIC.

¹ **2446. Riduzione del capitale per perdite**

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite [c.c. 2413], gli amministratori [c.c. 2381] o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti [c.c. 2364, 2364-bis]. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori [c.c. 2188, 2194].

Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436.

² **2447. Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale**

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea [c.c. 2364, 2364-bis] per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società [c.c. 2498, 2500, 2500-ter, 2500-sexies, 2500-septies, 2500-octies].



Altri aspetti – Applicazione del principio di revisione ISA Italia 570

Come richiamato nel precedente paragrafo, gli Amministratori si sono avvalsi della facoltà di deroga prevista dall'art. 38-quater del Decreto Rilancio.

Conseguentemente, nell'applicazione del principio di revisione ISA (Italia) 570 "Continuità aziendale" sul bilancio al 31 dicembre 2020, è stata esclusivamente valutata l'informativa fornita dagli Amministratori con riferimento al presupposto della continuità aziendale.

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare a operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio.

Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche



degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto a una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare a operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
- ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati a un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel



controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

GIUDIZIO CON RILIEVI AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 2, LETTERA E), DEL D.LGS. 39/10

L'organo amministrativo della SVI.PRO.RE S.p.A. è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione della SVI.PRO.RE S.p.A. al 31 dicembre 2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della SVI.PRO.RE S.p.A. al 31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A mio giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio con rilievi" della relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della SVI.PRO.RE S.p.A. al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare oltre a quanto già sopra evidenziato.

X 
dott. ULDERICO IZZO
REVISORE LEGALE DEI CONTI

